



COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 06 GEN. 2021

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di non riapertura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Saponara, compreso l'Asilo Nido Comunale – Misura precauzionale per il contenimento della diffusione del "CORONAVIRUS"- COVID 19.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020**, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il **Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6** recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il **Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19** "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il **Decreto-legge 16 maggio 2020 n.33** "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni nella **Legge 14 luglio 2020 n.74**;
- il **Decreto-legge 30 luglio 2020, n.83**, "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*", con il **quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020**;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020**, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020**, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- la **Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020** con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020.**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell'8 settembre 2020
- il **decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125**, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;
- il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il **DPCM del 3 novembre 2020** entrato in vigore dal 6 novembre u.s. con il quale sono state individuate tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
- la **nota del Ministero dell'Istruzione del 5 novembre 2020**, con cui sono state fornite alle scuole le indicazioni applicative del DPCM del 3 novembre 2020 che, a seguito dell'aumento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, ha disposto nuove e più severe misure di sicurezza a tutela della salute dei cittadini e valgono per l'intero territorio nazionale.

VISTE le varie Ordinanze adottate dal Presidente della Regione Sicilia per la prevenzione e la gestione epidemiologica da COVID – 19 in materia di igiene e sanità pubblica;

RILEVATO che il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata dell'articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3.11.2020. Il predetto articolo ha disposto che: "l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina", in coerenza delle determinazioni previste dalle "Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell'anno scolastico 2020-2021", approvate in precedenza dal suddetto Comitato Tecnico Scientifico in data 31.08.2020;

VISTA la nota del 04.01.2021 prot.n.002/C.A./2021 del Commissario dell'Ufficio Straordinario per l'Emergenza Territoriale da Covid-19 per la Provincia di Messina, con la quale è stata rappresentata la disponibilità del personale in atto afferente all'emergenza Covid19 della Provincia di Messina, all'effettuazione di screening per la popolazione scolastica-personale docente e ATA;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed, in particolare, anche nel nostro territorio comunale;

PRESO ATTO della mail con la quale l'ASP di Messina informa che sono stati accertati diversi casi positivi di COVID-19 di alcune famiglie i cui bambini frequentano le scuole del Comune di Saponara;

RITENUTO pertanto di disporre, esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento delle attività didattiche la non riapertura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Saponara, compreso l'asilo nido Comunale, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche, fino a nuove disposizioni;

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa

- **la non riapertura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Saponara, compreso l'asilo nido Comunale, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche, fino a nuove disposizioni, fatto salvo l'accesso per l'espletamento di attività diverse.**

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed abbia efficacia sino a nuova disposizione e/o revoca;
- che copia della presente Ordinanza venga:
 - pubblicata all'Albo pretorio Comunale e sul sito web istituzionale;
 - affissa mediante appositi avvisi su tutto il territorio comunale;
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ognuno per propria competenza e/o opportuna conoscenza, ai seguenti uffici:
 - Presidente della Regione
 - Prefettura di Messina
 - Servizio di Polizia Locale
 - Asp di Messina
 - Commissario dell'Ufficio Straordinario per l'Emergenza Territoriale da Covid-19 per la Provincia di Messina
 - Stazione Carabinieri di Saponara
 - Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Saponara

COMUNICA

A norma dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla pubblicazione e notificazione, al Presidente della Regione.

Dalla Residenza Municipale, li 06 GEN. 2021



IL SINDACO
Fabio VINCIGUERRA